

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2381

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATALANO, CURRÒ, FURNARI, LABRIOLA,  
RIZZETTO, TACCONI, ZACCAGNINI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione delle risorse umane, sulla tutela dell'interesse aziendale e sul rispetto delle norme antiriciclaggio presso la società Poste italiane Spa

*Presentata il 14 maggio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La società Poste italiane Spa, di seguito « società », costituita da un socio unico, è una società dello Stato e quindi rappresenta un patrimonio nazionale di indiscusso valore. Quella postale è infatti una realtà di oggettiva rilevanza pubblica.

Com'è noto, la società svolge indispensabili servizi pubblici come il recapito della corrispondenza e la raccolta del risparmio postale nell'intero territorio della Repubblica; costituisce, inoltre, un colosso nello scenario nazionale per numero di filiali (140), per numero di uffici postali (circa 13.000) e per personale addetto (145.000 unità).

Ugualmente noto è il procedimento di trasformazione che ha interessato la società, negli anni, fino alla sua attuale conformazione di società per azioni, costituita da un socio unico, fermo restando che si tratta di una società ancora pubblica da un punto di vista sostanziale, che ha ricevuto, e che riceve, notevoli finanziamenti dallo Stato, alcuni dei quali oggetto di attenzione da parte dell'Unione europea, in ragione della delicatezza della materia e del rischio che un'operazione di finanziamento sia valutata come illecito « aiuto di Stato ».

A fronte dell'importanza per il sistema-Paese della società, considerata anche dai

mercati internazionali uno degli *asset* più redditizi e di maggior valore dell'economia nazionale, è necessaria una rinnovata attenzione della politica — e soprattutto del Parlamento — su una serie di irregolarità che hanno interessato l'azione e la gestione della società in questi ultimi anni.

Fra i casi più eclatanti devono citarsi l'inchiesta sulla posta prioritaria che portò alla luce uno scenario inquietante relativo ad assunzioni e provvedimenti di ogni genere di natura clientelare; la vicenda dell'arresto dell'allora responsabile della funzione di tutela aziendale, signor Maurizio Filotto, per tangenti, la nomina di Stefano Grassi, subentrato nella direzione della suddetta struttura — avendo abbandonato anzitempo il Corpo della guardia di finanza in circostanze non note — nonostante notizie di stampa che riguardavano talune sue frequentazioni legate ad ambienti riconducibili alla loggia P4; da ultimo, ma solo in ordine temporale, gli inquietanti legami tra criminalità organizzata e funzionari della società che parrebbero emergere dall'operazione Tibet, condotta dalla squadra mobile di Milano il 4 marzo 2014, nonché la vicenda conseguente all'operazione *lost pay* condotta dal gruppo del Corpo della guardia di finanza di Palermo il 19 marzo 2013.

Tale ultima vicenda, come si legge nel comunicato della procura della Repubblica di Palermo, ha interessato alcuni operatori postali privati e alcuni uffici postali ove, in un arco temporale ristretto, sarebbero stati versati sul conto corrente di uno degli indagati almeno 30 milioni di euro in assenza di ogni adempimento di legge previsto dalla normativa antiriciclaggio, omettendo alcuni direttori di uffici

postali le obbligatorie segnalazioni di operazioni sospette. L'inchiesta della procura tende, fra l'altro, ad accertare connivenze proprio all'interno della società che abbiano, di fatto, consentito l'illecito accertato. Contribuisce inoltre ad addensare interrogativi sul ruolo della società nella vicenda il trattamento da essa riservato a quei dipendenti che, seguendo le disposizioni impartite dall'autorità inquirente, hanno contribuito all'indagine. Fra gli altri, l'ispettore Alessandro Carollo, destituito dalle sue funzioni con provvedimento del 23 marzo 2013 e destinato alla totale inoperosità. Nonostante la società Poste italiane Spa fosse a conoscenza delle critiche condizioni di salute in cui il medesimo versava, come attestato da certificazioni sanitarie provenienti da strutture di rilevanza scientifica nazionale, la società persiste nell'atteggiamento di isolamento del dipendente da ogni contesto lavorativo.

Anche la Corte dei conti, nella relazione relativa al bilancio 2012, ha evidenziato criticità nella conduzione della società con riferimento, fra l'altro, agli aspetti di conformità normativa ed a quelli afferenti la normativa antiriciclaggio.

Solleva, infine, perplessità l'atteggiamento della società in merito all'osservanza di altre norme di legge, in particolare la legge n. 241 del 1990, in materia di accesso agli atti e di trasparenza amministrativa: numerosi, infatti, sono i giudizi in merito proposti contro la società davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, le cui pronunce, tra l'altro, spesso non sono state eseguite, come denunciato con atti di sindacato ispettivo tutti rimasti privi di riscontro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione e compiti).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione delle risorse umane, sulla tutela dell'interesse aziendale e sul rispetto delle norme anti-riciclaggio presso la società Poste italiane Spa, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) accertare la sussistenza di eventuali episodi di illecita gestione clientelare nell'ambito delle vicende emerse dall'operazione denominata « *lost pay* », del 19 marzo 2013, condotta dal comando provinciale del Corpo della guardia di finanza di Palermo e individuarne le cause e le eventuali responsabilità;

b) verificare l'eventuale coinvolgimento di dirigenti della società Poste italiane Spa in pratiche irregolari nell'assunzione e, in generale, nella gestione delle risorse umane presso la medesima società;

c) accertare l'eventuale coinvolgimento di dirigenti preposti alla funzione di tutela aziendale presso la società Poste italiane Spa nelle vicende di cui alla lettera a);

d) verificare le iniziative attuate dalla società Poste italiane Spa a seguito della vicenda « *lost pay* » e individuare le eventuali criticità nell'organizzazione della società medesima al fine di prevenirne la ripetizione;

e) accertare che non vi siano state violazioni di legge nel trattamento del personale dipendente della società Poste italiane Spa che, direttamente o indirettamente, abbia collaborato alle indagini relative all'operazione « *lost pay* ».

## ART. 2.

*(Composizione e durata).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento.

5. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

## ART. 3.

*(Poteri e limiti).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.

6. La Commissione può chiedere alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa informazioni relative alle attività svolte e alle informazioni acquisite sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta. Può altresì ottenere la documentazione prodotta dalle società di revisione contabile sui medesimi fatti.

7. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente articolo

fino a quando essi siano coperti da segreto secondo la rispettiva disciplina.

8. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

ART. 4.

*(Segreto).*

1. La Commissione, quando lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segreta.

2. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

*(Organizzazione interna).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro con-

senso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese di funzionamento della Commissione, nel limite annuo massimo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

€ 1,00



\*17PDL0024020\*